

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento denominato "Botellon Martesana" dei giorni 31 maggio 2024 e 01 giugno 2024 che si terrà nelle vie Agordat, Luigi Bertelli e nel parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo ex parco della Martesana.

VALIDITA': dal 31/05/2024 fino al 01/06/2024

IL SINDACO

Premesso che:

- nelle vie Agordat, Luigi Bertelli e nel parco Martiri Della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo ex parco della Martesana dalle ore 09.00 del giorno 31 maggio 2024 alle ore 01.00 del giorno 01 giugno 2024 si svolgerà un evento denominato "Botellon Martesana" con libero accesso ai cittadini, durante il quale è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande alcoliche nonché eventi attrattivi con musica live e Dj set senza impianti e/o strutture per lo stazionamento e il contenimento del pubblico;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana ed al fine di tutelare il



decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro.

Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità in occasione degli eventi in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora bottiglie e contenitori in vetro siano utilizzate come strumenti atti ad offendere.
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Attesa la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro nonché di dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area dell'iniziativa, in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche,

ORDINA

dalle ore 09.00 del giorno 31 maggio 2024 alle ore 01.00 del giorno 01 giugno 2024

in Milano nelle vie Agordat, Luigi Bertelli e nel parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo ex parco della Martesana:

1. **il divieto di vendita e somministrazione sia in sede fissa sia in forma ambulante, nonché la cessione a titolo gratuito, di qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro. E' consentito, nei giorni e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 09.00 del giorno 31 maggio 2024 alle ore 01.00 del giorno 01 giugno 2024** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente